

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1148)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(SEGNÌ)

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

(MEDICI)

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(TUPINI)

NELLA SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1960

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, concluso a Mosca il 9 febbraio 1960

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo culturale firmato recentemente a Mosca con la Unione Sovietica è inteso a definire gli scambi tra i due Paesi nei settori scientifici artistici, tecnici, turistici e sportivi, e culturali in genere e a regolarne lo sviluppo.

Con tale Convenzione il Governo si propone di incoraggiare la reciproca conoscenza fra il popolo italiano e i popoli sovietici convinto com'è, che il rafforzamento delle relazioni culturali non può che essere di giovamento reciproco e di indubbia utilità alla causa della pace.

La struttura dell'Accordo corrisponde alle linee generalmente seguite nelle analoghe stipulazioni sottoscritte dall'Italia. Esso, perciò, prevede scambi di persone nei vari campi e livelli e la concessione di borse e premi di studi; scambi di informazioni e di pubbli-

cazioni; organizzazione di manifestazioni attinenti al teatro, al cinematografo, alla musica, alla radiotelevisione, allo sport; mostre d'arte, del libro, esposizioni scientifiche; traduzioni e pubblicazione di libri, eccetera. Uno speciale articolo è inteso a promuovere gli scambi turistici. È stabilito che il complesso dell'intercambio debba avvenire su basi di reciprocità, e tenendo presente il principio della non ingerenza negli affari interni delle Parti Contraenti. Una Commissione mista studierà ogni anno il programma delle manifestazioni regolandone il calendario.

La Commissione mista o gli organi governativi verranno informati anche delle iniziative culturali che non rientrino nel piano annuale e siano prese da organizzazioni non statali o da singoli cittadini dei due Paesi.

L'Accordo Culturale italo-sovietico considerato nel suo complesso appare strumento adeguato allo scopo di favorire un organico sviluppo degli scambi fra i due Paesi su un piano di effettiva reciprocità e di non ingerenza negli affari interni; esso non richiede

alcun nuovo o maggiore onere per il bilancio dello Stato.

Per dare piena ed intera esecuzione nel nostro ordinamento all'Accordo predetto è stato predisposto il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra la Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concluso a Mosca il 9 febbraio 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 15 dell'Accordo stesso.

ALLEGATO

ACCORDO CULTURALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE, convinti che una maggiore comprensione tra i popoli italiano e sovietico, attraverso più stretti contatti nel campo culturale, artistico, scientifico, tecnico e sportivo sia nel comune interesse e rappresenti un utile contributo al consolidamento di pacifici rapporti internazionali, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ciascuna delle Alte Parti contraenti favorirà lo studio della lingua, della letteratura, dell'arte, della scienza e della tecnica dell'altra mediante l'istituzione di cattedre nel proprio Paese, nonchè l'organizzazione di conferenze.

Articolo 2

Le Alte Parti contraenti promuoveranno visite di professori di Istituti d'istruzione superiore, di altro personale insegnante e di studenti, di scienziati, tecnici, letterati, artisti, giornalisti e personale della radiotelevisione, nonchè in genere di persone o gruppi che esplicano attività artistiche, scientifiche, tecniche ed altre attività di natura analoga.

Articolo 3

Le Alte Parti contraenti istituiranno borse di studio, sia annuali che di breve durata, che consentano ai cittadini dei due Paesi di iniziare o proseguire studi o ricerche o completare la loro preparazione scientifica, tecnica, artistica nell'altro Paese.

Articolo 4

Le Alte Parti contraenti studieranno, allo scopo di concludere un accordo speciale, le condizioni alle quali esse potranno riconoscere l'equivalenza dei titoli e qualifiche rilasciati o attribuiti dalle loro Università o dagli altri Istituti d'istruzione.

Articolo 5

Le Alte Parti contraenti favoriranno la traduzione e la pubblicazione sul proprio territorio di opere pubblicate sul territorio dell'altra Parte ed aventi un grande valore artistico e scientifico-tecnico.

Articolo 6

Le Alte Parti contraenti favoriranno i contatti e gli scambi d'informazione e documentazione fra le Accademie e le altre istituzioni culturali e scientifiche dei due Paesi per le questioni che interessano ambo le Parti.

Articolo 7

Le Alte Parti contraenti convengono di contribuire nel modo più ampio allo sviluppo del turismo. Esse considerano necessario favorire i viaggi del massimo numero possibile di turisti nei loro due Paesi e di dar loro ogni assistenza per conoscere il modo di vita dei rispettivi popoli. A tal fine si impegnano ad alleggerire per quanto possibile le formalità relative ai viaggi turistici.

Le Alte Parti contraenti sono convinte che lo sviluppo del turismo contribuirà a migliorare ulteriormente i rapporti italo-sovietici.

Articolo 8

Le Alte Parti contraenti, allo scopo di provvedere le Biblioteche dei due Paesi delle più importanti pubblicazioni scientifiche, artistiche e letterarie, promuoveranno lo scambio nelle sue varie forme di tali pubblicazioni tra le Biblioteche pubbliche, gli Istituti di istruzione superiore, le Accademie e le altre istituzioni scientifiche, artistiche e culturali dei due Paesi.

Articolo 9

Le Alte Parti contraenti, conformemente all'articolo 14, favoriranno una più profonda conoscenza delle rispettive culture per mezzo dello scambio:

- a) di libri e di pubblicazioni periodiche in lingua originale o in traduzione nonchè di microfilm a carattere esclusivamente culturale, artistico, scientifico e tecnico;
- b) di esposizioni scientifiche e tecniche, di mostre d'arte, di libri d'arte e scientifici, d'arte applicata e d'artigianato;
- c) di trasmissioni radiotelevisive nel campo della cultura, dell'arte, della scienza e della tecnica;
- d) di film documentari;
- e) di delegazioni scientifico-tecniche e culturali.

Le Alte Parti contraenti inoltre concordano di organizzare periodicamente delle « settimane del film » oppure delle prime visioni di singoli film, allo scopo di divulgare i risultati conseguiti nell'arte cinematografica da parte dei due Paesi.

Articolo 10

Le Alte Parti contraenti, conformemente all'articolo 14, favoriranno l'incremento numerico delle manifestazioni teatrali e musicali e, in particolare, delle rappresentazioni di complessi artistici, di orchestre e di singoli artisti su basi commerciali nei rispettivi Paesi, l'acquisto e la vendita di film a soggetto e di dischi nonchè lo svolgimento di incontri e di gare tra sportivi italiani e sovietici.

Articolo 11

Per l'esecuzione del presente Accordo le Alte Parti contraenti costituiranno, su basi paritetiche, una Commissione Mista che si riunirà, almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia e nell'U.R.S.S., a Roma sotto la presidenza del Ministro degli Affari Esteri d'Italia o di persona da lui designata e a Mosca sotto la presidenza del Presidente del Comitato di Stato per le Relazioni Culturali con l'Estero presso il Consiglio dei Ministri dell'U.R.S.S. o di persona da lui designata.

Articolo 12

La Commissione Mista avrà il compito di elaborare il programma annuale particolareggiato e, per quanto possibile, il relativo calendario nonché di controllarne e coordinarne la realizzazione promuovendo le iniziative di enti e organizzazioni che svolgono attività previste nel presente Accordo. Le proposte delle due Parti da includersi nel programma annuale dovranno essere presentate per l'esame della Commissione Mista al più presto possibile e comunque non più tardi di un mese prima della riunione della Commissione stessa.

Articolo 13

Annettendo una grande importanza alla reciproca conoscenza del modo di vita dei rispettivi popoli, le Alte Parti contraenti s'impegnano ad incoraggiare le libere iniziative nel campo delle relazioni culturali e scientifiche tra le organizzazioni non governative italiane e sovietiche.

La formazione del piano annuale di scambi culturali e scientifico-tecnici da parte della Commissione Mista italo-sovietica non esclude lo svolgimento di altre iniziative nel campo delle relazioni culturali e scientifico-tecniche sia al livello statale che a quello di organizzazioni non statali e di singoli cittadini dei due Paesi. Resta inteso che la Commissione Mista o gli organi governativi dell'altra Parte contraente verranno informati in tempo utile di ogni iniziativa nel campo delle relazioni culturali e scientifico-tecniche che non rientri nel piano annuale.

Articolo 14

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a che tutte le attività previste dal presente Accordo si svolgano sulla base della reciprocità ed in piena conformità con le leggi ed i regolamenti in vigore nei rispettivi Paesi. Nell'attuazione di tali attività si ottempererà rigorosamente al principio della non ingerenza nelle questioni interne dell'altra Parte.

Articolo 15

Il presente Accordo sarà ratificato al più presto possibile ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo a Roma.

Articolo 16

Il presente Accordo è concluso senza limiti di tempo e resterà in vigore fino a che non sia denunciato da una delle Parti contraenti. In tal caso l'Accordo cesserà di aver vigore sei mesi dopo la notifica della denuncia.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli.

FATTO a Mosca, il 9 febbraio 1960 in duplice originale in lingua italiana ed in lingua russa, ambedue i testi facendo ugualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

G. PELLA

*Per il Governo
dell'Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche*

G. ZHUKOV